

COMUNE DI SELVEDERE M.MO Provincia di Cosenza
25 NOV 2015
Prot. N° <u>16858</u> Cosenza, 20 novembre 2015

Al Sindaco del Comune di

BELVEDERE MARITTIMO

Allegati 2

Oggetto: Conservazione del Catasto Terreni. Verificazioni quinquennali gratuite, Artt. 118 e 119 del Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153

Per ottemperare agli adempimenti di competenza stabiliti dal paragrafo 183 dell'Istruzione XIV per la conservazione del Nuovo Catasto Terreni ed in ottemperanza al Regolamento del 1938 citato in oggetto, si trasmette in allegato il manifesto per la verifica quinquennale gratuita relativa al Catasto Terreni, che avrà luogo nel corso dell'anno **2016**, chiedendoLe di voler disporre l'affissione all'albo pretorio on line di codesto Comune e di voler dare successivamente conferma dell'avvenuta pubblicazione.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente al funzionario incaricato al seguente recapito telefonico: Signor Franco Salituro, tel. 0984 8453451.

RingraziandoLa anticipatamente per la cortese collaborazione, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE ad interim

Filomena De Franco

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

CONSERVAZIONE DEL CATASTO DEI TERRENI

VERIFICAZIONI ESEGUITE NEL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

I risultati delle variazioni nello stato e nei redditi dei terreni accertate durante le verificazioni eseguite nell'anno 2016 saranno pubblicati all'albo on line del Comune per 30 giorni consecutivi (Art. 10 della Legge n. 679/1969, DM 20 luglio 1970 e Art. 32 della Legge n. 69/2009).

Nel periodo della pubblicazione e nei trenta giorni successivi gli atti catastali relativi alle variazioni accertate nello stato e nei redditi dei terreni possono essere consultati anche presso la sede dell'Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate, sita in Cosenza alla Via Popilia (angolo Via Barrio).

Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano.

In ogni caso, se i risultati produrranno variazioni dei redditi, gli stessi saranno notificati agli interessati (Art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000). Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica (Art. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92), alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio.

*** INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE ***

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano (art. 2 quater del Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento. Si tenga presente che la domanda di autotutela non sospende alcun termine, quindi, in particolare, continueranno a decorrere i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario. Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela ci si deve rivolgere all'ufficio provinciale - Territorio indicato in intestazione. Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati e riportate nell'atto (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete, ci si può rivolgere direttamente a questo ufficio o inviare una segnalazione on-line tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Ricorso

Quando e come presentare ricorso (artt. 18-22 del D.lgs n. 546/1992)

Se si sceglie di impugnare l'atto, si hanno 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di COSENZA territorialmente competente (art. 4 del D.Lgs n. 546/1992), e notificato all'ufficio provinciale - Territorio che ha emesso l'atto, indicato in intestazione.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)
- consegna diretta allo stesso ufficio provinciale - Territorio, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- l'ufficio provinciale - Territorio contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Commissione tributaria provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002)
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

Nella presentazione del ricorso è necessario essere assistiti in giudizio da un difensore che rientra in una delle categorie indicate dall'articolo 12 del D.lgs n. 546/1992 (ad esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, ingegneri, architetti, geometri, periti edili, dottori agronomi, agratecnicci, e periti agrari iscritti ai relativi albi).

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso ci si deve - a pena di inammissibilità - costituire in giudizio, si deve cioè depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Il fascicolo contiene:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, si deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile.

Prima di costituirsi in giudizio, si è tenuti a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002). L'indicazione che la controversia è di valore indeterminabile deve risultare da un'apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se Lei decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito all'atto ci si può rivolgere personalmente all'Ufficio Provinciale - Territorio di COSENZA, via Popilia (angolo via Barrio) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,30 o telefonicamente al numero 09848453899

Cosenza, 20 novembre 2015

IL DIRETTORE PROVINCIALE ad interim

Filomena De Franco

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente



UFFICIO PROVINCIALE DI COSENZA - TERRITORIO

CONSERVAZIONE DEL CATASTO DEI TERRENI

VERIFICAZIONI QUINQUENNALI GRATUITE

(Artt. 118 e 119 del Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153)

Nel corso del 2015, l'Agenzia delle Entrate farà la verifica quinquennale per rilevare e accertare i cambiamenti avvenuti - sia in aumento che in diminuzione - nella superficie, nella configurazione e nel reddito dei terreni (Articoli 118 e 119 del Regolamento n.2153/1938) nei comuni di: (vedi elenco)

QUANDO E' POSSIBILE CHIEDERE LA VERIFICA

La variazione del reddito dominicale (art. 29 - ex art. 26 - del DPR n. 917/1986) è possibile in caso di:

- sostituzione della qualità di coltura presente in catasto con un'altra di maggiore o minore reddito
- diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per cause di forza maggiore (frane, erosioni, ecc.), oppure per infestazioni e/o malattie, interessanti le piantagioni, che hanno ridotto la capacità produttiva in maniera radicale

COME CHIEDERE LA VERIFICA

Per usufruire della verifica quinquennale gratuita, i possessori interessati devono presentare, entro il 31 gennaio del 2016, la denuncia dei cambiamenti dell'Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate (Art. 30 - ex art. 27 - del DPR n. 917/1986), utilizzando i modelli disponibili presso l'Ufficio e sul sito <http://www.agenziaentrate.gov.it>, seguendo questo percorso: "Cosa devi fare" - "Aggiornare dati catastali e ipotecari" - "Variazioni culturali". Inoltre, i possessori possono presentare la denuncia di variazione culturale utilizzando la procedura informatica gratuita DOCTE, disponibile sullo stesso sito. Nelle denunce devono essere indicati, tra l'altro:

- nome, cognome, luogo, data di nascita e domicilio del denunciante o quello eletto nel Comune, se il denunciante ha la residenza in un altro Comune
- il Comune dove si trovano i beni da verificare
- la causa e il tipo di cambiamenti
- i dati catastali dei fondi in cui è avvenuto il cambiamento; se le variazioni riguardano porzioni di particelle, deve essere allegata la dimostrazione grafica del frazionamento che potrà essere solo indicativa e, quindi, non necessariamente firmata da un tecnico.

Per le denunce riconosciute regolari l'Ufficio rilascia sempre ricevuta.

L'Ufficio non potrà accettare le denunce per diminuzione di estimo sui beni che non risultano regolarmente intestati ai loro possessori (Art. 115 del Regolamento n. 2153/1938).

Le spese per le verificazioni quinquennali sono a carico dell'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, se la denuncia non ha fondamento nel Regolamento di conservazione e neppure nelle norme e istruzioni che hanno disciplinato la formazione del nuovo catasto (art. 126 del Regolamento n. 2153/1938), i possessori interessati dovranno pagare le spese sostenute dall'Agenzia.

La pubblicazione dei risultati della verifica, a cura dell'Agenzia delle Entrate (Art. 10 della legge n.679/1969), sarà resa nota con apposito manifesto. In ogni caso, se ci saranno variazioni dei redditi, saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della Legge n. 342/2000).

Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica (art. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92), alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio.

Si ricorda infine che da questa disciplina sono esclusi i cambiamenti dipendenti da costruzioni di nuovi fabbricati (Art. 8 della Legge n. 679/1969, Art. 1 del DPR n. 139/1998 e Art. 13, comma 14-ter, del DI n.201/2011).

Cosenza, 20 novembre 2015

IL DIRETTORE PROVINCIALE ad interim

Filomena De Franco

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

RIFERIMENTI NORMATIVI

ESTRATTO DET.D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

Art 29 (ex art. 26) - Variazioni del reddito dominicale

1. Da luogo a variazioni del reddito dominicale in aumento la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di maggior reddito.
2. Danno luogo a variazioni del reddito dominicale in diminuzione: a) la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di minore reddito; b) la diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi è stato cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni.
3. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti intenzionali o da circostanze transitorie.
4. Le variazioni indicate nei commi 1 e 2 danno luogo a revisione del classamento dei terreni cui si riferiscono, (omissis)

Art 30 (ex art. 27) - Denuncia e decorrenza delle variazioni.

1.
2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 1 dell'alt. 29 (ex art. 26) e hanno effetto da tale anno.
3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 2 dell'alt. 29 (ex art. 26) se la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia è stata presentata dopo, dall'anno in cui è stata presentata.

ESTRATTO DEL D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 471

Art 3 - Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari.

1. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto per legge, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale e del reddito agrario dei terreni, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.065.

ESTRATTO DELLA LEGGE 1° ottobre 1969, n. 679

Art 8 - Cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani.

I possessori di particelle censite nel catasto dei terreni sulle quali vengono edificati nuovi fabbricati ed ogni altra stabile costruzione nuova, da considerarsi immobili urbani ai sensi dell'alt. 4 della legge 11 agosto 1939 n. 1249, e successive modificazioni, indipendentemente dalle dichiarazioni previste dall'articolo 28 della suddetta legge, hanno l'obbligo di denunciare all'Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate il cambiamento verificatosi nello stato del terreno per effetto della avvenuta edificazione.

Le denunce devono essere compilate sopra un modulo a stampa fornito dall'Amministrazione e devono essere presentate all'Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate nel termine di sei mesi dalla data di riconosciuta abitabilità o agibilità dei locali.

Alla denuncia deve essere allegato un tipo mappe, riportante la rappresentazione grafica dell'avvenuta variazione, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale comprendente la particella o le particelle sulle quali insistono, in tutto o in parte, i nuovi fabbricati e le altre stabili costruzioni, edificate, con le relative attinenze coperte e scoperte. (omissis) Art 10 - Verificazioni in interi Comuni.

I risultati delle variazioni accertate nello stato e nei redditi dei terreni, durante le verificazioni ordinarie e quelle straordinarie disposte d'ufficio per interi Comuni, saranno pubblicati a cura dell'Agenzia delle Entrate, che è tenuta a darne preventivo avviso con manifesti da affiggersi nei modi consueti per gli atti ufficiali.

Durante la pubblicazione, che deve avere luogo nei locali del Comune in cui ha avuto luogo la verifica, le variazioni accertate saranno portate a conoscenza dei possessori interessati rendendo ostensibili per un periodo di 30 giorni consecutivi i dati catastali modificati.

Durante la pubblicazione e nei successivi 30 giorni, ai possessori interessati è consentita la visita gratuita degli atti presso l'Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate, (omissis)

ESTRATTO DEL D.M. del 2 gennaio 1998, n. 28

Art 5 - Norme generali di conservazione.

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento, ai fini della conservazione del catasto dei fabbricati si applica la normativa vigente per il nuovo catasto edilizio urbano istituito con regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249.

ESTRATTO DEL D.P.R. del 30 dicembre 1999, n. 536

Art 1 - Criteri transitori ed a regime per l'accatastamento delle costruzioni rurali.

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è così sostituito:
"Per l'accatastamento delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni preesistenti, rurali ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2, ovvero per le costruzioni già censite al catasto dei terreni, per le quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28". (omissis)



UFFICIO PROVINCIALE DI COSENZA - TERRITORIO

CONSERVAZIONE DEL CATASTO DEI TERRENI

VERIFICAZIONI QUINQUENNALI GRATUITE

(Artt. 118 e 119 del Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153)

ELENCO COMUNI

ACQUAFORMOSA
AIETA
ALBIDONA
ALESSANDRIA DEL CARRETTO
ALTILIA
ALTOMONTE
AMENDOLARA
APRIGLIANO
BELSITO
BELVEDERE MARITTIMO
BIANCHI
BISIGNANO
BOCCHIGLIERO
BONIFATI
BUONVICINO
CALOPEZZATI
CALOVETO
CAMPANA
CANNA
CARIATI
CARPANZANO
VILLAPIANA
CASOLE BRUZIO
CASSANO ALLO IONIO
CASTIGLIONE COSENTINO
CASTROREGIO
CASTROVILLARI
CELICO
CELLARA
CERCHIARA DI CALABRIA
CIVITA
COLOSIMI
CORIGLIANO CALABRO
COSENZA
CROPALATI
CROSIA
DIAMANTE
SCIGLIANO
DIPIGNANO
FIGLINE VEGLIATURO

Cosenza, 20 novembre 2015

IL DIRETTORE PROVINCIALE ad interim

Filomena De Franco

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente